

# COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

## COPIA DI DELIBERAZIONE

### DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**N. 15 del Reg. Data 26-09-2017**

---

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

---

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune di Penna San Giovanni, il Commissario Prefettizio DOTT.SSA MARIA GIULIA MINICUCI assistito dal Segretario comunale DOTT. PASQUALE ERCOLI ha adottato la seguente deliberazione:

#### IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124 "*Nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", modificato e integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, di seguito «c.d. decreto correttivo»;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U. (cfr. articolo 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- 1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 2) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "In società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione -, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del T.U., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché in considerazione della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità della azione amministrativa;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del T.U.;
- 3) per le seguenti ipotesi previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto – legge 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;

2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 per cento del loro fatturato in compiti affidati a enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a tale limite anche per finalità diverse, nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 175/2014, a condizione che tale attività permetta di raggiungere economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso delle attività partecipate;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio, amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui non vi siano partecipazioni, il cui esito deve essere comunque partecipato ai sensi dell'articolo 24 del T.U.S.P., per il quale occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'elenco "Allegato A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati secondo il combinato disposto dagli artt. 7, comma 1, e 10, T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29 aprile 2015, con la quale è stato adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipata in essere nel Comune a norma dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del T.U.S.P.;

ESAMINATI i contenuti del piano predetto e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti ed, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale,

organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Penna San Giovanni;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie – n. 19/SEZAUT/2017/INPR – del 19 luglio 2017 recante “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 175/2016”;
- lo Statuto Comunale;
- il parere espresso dall'Organo di revisione, a norma dell'art. 239, comma 1, lettera. b), n. 3), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Macerata n. 23093 di protocollo del 24 maggio 2017, con il quale la sottoscritta – dott.ssa Maria Giulia Minicuci - è stata nominata Commissario del Comune di Penna San Giovanni, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli riguardo alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione riguardante il presente atto, espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune **alla data del 23 settembre 2016**, accertandole come da “Allegato A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) DI DARE ATTO che, in esito a tale ricognizione, si confermano tutte le partecipazioni detenute dall'Ente, di cui alla deliberazione consiliare n. 13 in data 29 aprile 2015.

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

4) DI STABILIRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii, con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015.

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, secondo le modalità indicate dall'articolo 24, comma 1, e 3 del T.U.S.P. e dall'articolo 21 del Decreto correttivo.

Inoltre,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **Allegato A**

### **Revisione Straordinaria Partecipazioni Possedute alla data del 23 settembre 2016**

(articolo 24 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

(Allegato alla deliberazione di Consiglio del Commissario Prefettizio n. 15 del 26.09.2017)

## **Le partecipazioni societarie**

Il comune detiene le seguenti partecipazioni:

- 1- Tark S.r.l.;
- 2- COSMARI S.r.l.;
- 3- Saline Terme S.p.A.;
- 4- Tennacola S.p.A..

La descrizione analitica delle partecipazioni del Comune è la seguente.

### **1- TASK S.r.l.**

La Società ha per oggetto la fornitura di prestazioni e di servizi nel Settore informatico e telematico, e ogni attività connessa a questi servizi, prevista nei piani e nei progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti. La Società è partecipata esclusivamente da Enti pubblici (Provincia di Macerata, Università degli Studi di Camerino, Comuni appartenenti alla Provincia di Macerata, Comunità Montane nel territorio provinciale), con quote variabili. La quota della partecipazione detenuta dal Comune di Penna San Giovanni è dello 0,01 per cento (1 quota del valore nominale di € 10,00) e la durata della Società è prevista fino al 31.12.2050.

La Task S.r.l., con lettera del 12.03.2015, ha comunicato di essere diretta da un Amministratore Unico e di non avere Collegio Sindacale. In sede di nomina dell'attuale Organo amministrativo (13.06.2013), all'Amministratore è stata deliberata la riduzione del 30 per cento dei compensi: il personale dipendente è composto di 10 elementi a tempo pieno e 1 a tempo parziale. In osservanza alle disposizioni contenute nella Legge 190/2014, il Comune ritiene necessario mantenere la quota simbolica di partecipazione, la quale consente di avere servizi informatici di rilievo fondamentale, quali la Posta elettronica, e il supporto tecnico e professionale di personale qualificato, sempre più necessario visto il crescente utilizzo dell'informatica nella Pubblica Amministrazione.

### **2- COSMARI S.r.l.**

Dopo la trasformazione, il COSMARI ha assunto la forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata. La Società esercita la sua attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, a favore degli Enti pubblici che la controllano.

Ha per scopo primario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata. In particolare la Società svolge attività con finalità pubbliche, strettamente connesse al perseguimento degli interessi delle comunità amministrare dai Soci, legate all'organizzazione, realizzazione e la gestione nel bacino di



recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, delle attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

L'adesione del Comune alla nuova forma societaria è stata decisa con deliberazione del Consiglio comunale adottata nel corso del 2014 (deliberazione n. 23 del 28.11.2014), con la quale sono stati approvati gli atti di trasformazione da Consorzio in Società a Responsabilità limitata. Il Comune mantiene invariata la quota dello 0,50 per cento del Capitale sociale. L'Ente non ha spese di funzionamento degli Organi societari: il COSMARI è a totale Capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 267 del 2000, e opera nell'Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O. 3 della provincia di Macerata.

La partecipazione del Comune va certamente mantenuta in quanto solo attraverso un'ampia gestione pubblica associata, che opera in ambito provinciale, sono garantiti efficienti e economici servizi che, diversamente, non sarebbero resi in regime di gestione in economia o con affidamento diretto a terzi.

### **3- Saline Terme S.p.A.**

La Saline Terme S.p.A. è stata costituita il 04/12/1996 e per la DURATA corrispondente al 31/12/2030 (Art. 4 dello Statuto sociale). Ha Sede sociale a PENNA SAN GIOVANNI (MC), Piazza Municipio, n. 2 – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata: 01271570432 – REA: n. 138916.

L'oggetto Sociale è l'esercizio di attività termali per fini terapeutici ed estetici e l'esercizio di attività turistica alberghiera, compresa la gestione di pubblici esercizi, del servizio ristorazione e di attività ricreative in genere.

La Società, oltre che dal Comune di Penna San Giovanni, è partecipata esclusivamente da privati con quote variabili fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 85.728,00. Il pacchetto azionario detenuto dal Comune è del 34,22% del Capitale, ammontante a € 130.320,00 complessivi, ed è interamente versato. Le azioni hanno valore nominale di 1 €. Il Comune ha acquisito il pacchetto societario attraverso conferimenti immobiliari e non si fa carico delle spese di gestione.

La Saline Terme S.p.A. è retta da un Consiglio di Amministrazione e ha un Collegio Sindacale. I componenti del Consiglio e i membri del Collegio sindacale non percepiscono compensi. Non ha personale dipendente. La gestione finanziaria degli ultimi esercizi si è chiusa in utile. È stata costituita per iniziativa del Comune di Penna San Giovanni, per riattivare, valorizzare e promuovere le attività termali, turistiche e alberghiere in Zona Saline, in esercizio fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, sfruttando la presenza di acque terapeutiche. Lo sviluppo di queste attività può favorire l'offerta turistica slegandola dal ciclo stagionale estivo, oltre che creare occupazione giovanile; tale espansione rappresenta un traguardo particolarmente sentito dalla Comunità pennese, che ha sottoscritto le azioni societarie. Il mantenimento della partecipazione in "Saline Terme S.p.A." è quindi strategico allo

sviluppo del territorio. È necessario, tuttavia, un monitoraggio sul livello di raggiungimento degli scopi societari, dal cui esito dipende il mantenimento della partecipazione pubblica.

#### **4- Tennacola S.p.A.**

La società è stata costituita il 31.12.1993 e ha durata fino al 31.12.2050. Ha sede sociale a Sant'Elpidio a Mare in Via Prati n. 20.

L'oggetto Sociale è la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, ad uso civile ed industriale, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

La società ha un capitale sociale di euro 22.500.000,00 i.v., detenuto interamente dai Comuni del comprensorio del fermano e del maceratese. La gestione ha registrato negli ultimi anni un utile di esercizio. Il Consiglio di amministrazione è costituito da n. 5 membri ed è presente un Collegio sindacale.

Il Comune di Penna San Giovanni detiene una partecipazione del 2,63% del capitale sociale.

La partecipazione alla società Tennacola Spa è indispensabile, necessaria ed utile per il perseguimento del fine istituzionale dell'Ente in quanto permette al Comune di garantire il servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua, sia per uso civile, sia per uso industriale.

In ragione della minima quota partecipativa posseduta, esula dal presente piano ogni decisione in merito alla razionalizzazione mediante soppressione o fusione.

Si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per il legittimo mantenimento della partecipazione dal momento che la Tennacola S.p.A. svolge attività di produzione di servizi di interesse generale, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

#### **Conclusioni**

Si evidenzia che le partecipazioni possedute dal Comune nelle società non determina costi a carico di questo Comune, connessi alla gestione delle quote societarie possedute ed è funzionale al perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

Nessun risparmio di spesa può derivare dalla loro dismissione.

I trasferimenti effettuati a favore di tali organismi sono legati esclusivamente ai contratti di servizio in essere.

**IL SEGRETARIO**

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

F.to DOTT.SSA MARIA GIULIA MINICUCI

---

È copia conforme all'originale.

**IL SEGRETARIO**

li \_\_\_\_\_

DOTT. PASQUALE ERCOLI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO**

li \_\_\_\_\_

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

**IL SEGRETARIO**

li \_\_\_\_\_

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

---